CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1080 c.o.m.

Vacanze derivanti da collocamenti in soprannumero degli ufficiali

Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero non sono colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	VII — Avanzamento
Capo	IV — Quadri di avanzamento e promozioni
Sezione	III — Vacanze organiche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1080-vacanze-derivanti-da-collocamenti-in-soprannumero-degli-ufficiali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it